



PNRR - Next Generation Europe
Intervento PNRR M1C3
**Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi:
parchi e giardini storici”**
Progetto “Restauro e valorizzazione Giardino Giusti di Verona”
CUP J32F22000030004
CIG 9869683012

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'IMPEMENTAZIONE DELL'APP GIARDINO GIUSTI

1) OGGETTO DEL SERVIZIO

La società Giardino Giusti è assegnataria di fondi a valere sul PNRR *Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”*.

Il restauro e la valorizzazione del Giardino comprende tra l’altro la implementazione della app Giardino Giusti audioguida in funzione dal 2020.

In questo contesto il Soggetto Attuatore Giardino Giusti S.r.l. intende realizzare e implementare la nuova versione dell’app Giardino Giusti già presente in Apple Store e Google Play con le seguenti caratteristiche dell’audio guida e con due ulteriori lingue (esclusi costi di traduzione);

- 1) Aggiunta features addizionali per ampliare digitalmente l’offerta culturale, offrendo agli utenti attività digitali interattive, contenuti inediti ed elementi di gamification connessi al percorso di visita che consentano un maggiore coinvolgimento dell’utente nel percorso di visita in particolare dei bambini.

La app dovrà, attraverso il meccanismo della realtà aumentata, rievocare le fattezze del giardino nel corso dei secoli. Dovranno essere individuati n.4 POI in cui l’utente attraverso l’inquadramento del QR code visualizzerà una ricostruzione di quanto era localizzato in quel punto nei secoli passati e contenuti multimediali.

Dovrà essere inoltre previsto un percorso per i più piccoli in modalità “caccia al tesoro”;

- 2) La nuova release della app dovrà garantire un’interfaccia grafica in linea con quella precedente e contenere i servizi base in essa esistenti.

2) IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base della contrattazione è di Euro 25.000 Euro Iva esclusa soggetto a ribasso.

3) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Fornitore dovrà realizzare in autonomia con organizzazione a proprio carico un progetto il più possibile dettagliato circa i contenuti della app e la sua articolazione che verranno riprodotti su supporti forniti dal Soggetto Attuatore.

Il servizio includerà

- a) realizzazione della app e suoi contenuti in accordo con il Soggetto Attuatore;
- b) servizio hosting per un anno;
- c) garanzia buon funzionamento per un anno dalla consegna e collaudo della app. In caso di individuazione bug post rilascio, mediante test successivi o segnalazioni utenti, sarà necessario intervenire con l'update risolutivo al massimo entro una settimana dalla segnalazione per il periodo della manutenzione.
- d) Rilascio del codice sorgente.

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà sviluppare la nuova app con la diligenza professionale richiesta dalla natura di tale tipo di attività, al fine di garantire standard elevati di qualità, in completa autonomia organizzativa, salvo attenersi alle indicazioni del Soggetto Attuatore.

In particolare, il Fornitore dovrà farsi carico dell'organizzazione operativa e dei relativi costi, nonché delle attività accessorie connesse alla realizzazione della app, come di seguito indicate.

Il Fornitore garantisce che la app e i suoi contenuti saranno originali, inediti, liberamente disponibili e tali da non dar luogo, né in Italia né all'estero, a lesioni di diritti di privativa industriale di terzi e pertanto si impegna a tenere il Soggetto Attuatore manlevato ed indenne da ogni pretesa che, in Italia e/o all'estero, venisse avanzata nei confronti dello stesso da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione alla app realizzata.

La stipulazione del contratto da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, nonché in generale del presente capitolato, nonché di tutte le norme vigenti in materia di diritto d'autore.

La stipulazione del contratto da parte del Fornitore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Il Fornitore dovrà osservare le tempistiche e modalità di cui all'art. 5 per la realizzazione della app e sua consegna nella versione finale.

Il Fornitore prende atto che il progetto è finanziato dal PNRR *Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e*

rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” e pertanto si impegna a rispettare gli obblighi di cui al Disciplinare sottoscritto con il Ministero della Cultura e a rispettare nell’ambito del proprio intervento i principi di i) “non arrecare danno significativo” DNSH in quanto applicabili, ii) contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), principio di parità di genere, diritti delle persone con disabilità e valorizzazione dei giovani ove applicabili.

Art. 5 TERMINI DI ESECUZIONE

Il servizio dovrà essere svolto nel termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Il Fornitore è tenuto a seguire le direttive fornite dal Soggetto Attuatore e qualora non adempia, il Soggetto Attuatore ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il ritardo rispetto al termine di consegna superiore a 15 giorni lavorativi comporterà l’applicazione di una penale pari a euro 200 per ogni giorno di ritardo fino all’ammontare massimo del 10 % dell’importo contrattuale fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 6– OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il Soggetto Attuatore si obbliga a dare riscontro rispetto ai materiali oggetto di approvazione in tempi congrui rispetto alle esigenze di realizzazione del servizio ed a garantire la presenza di propri referenti durante le riprese.

Art. 7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Soggetto Attuatore attraverso il direttore dell’esecuzione, all’uopo nominato, esercita il controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare la piena ed integrale osservanza di tutte le clausole del presente capitolato.

ART. 8 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali e dell’altro materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dal Fornitore, o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, rimarranno di esclusiva titolarità dell’Ente. Detti diritti, ai sensi della L. n 633/41 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti concessi al suo esercizio” così come modificata ed integrata, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato, irrevocabile.

La App diventa di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore, con la consegna della versione definitiva con essa verrà consegnato anche il codice sorgente, così come tutti i relativi diritti di sfruttamento economico.

ART. 9– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore autorizza sin d’ora il Soggetto Attuatore al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento degli obblighi 11 previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi del D. Lgs. 196/2003).

Il Fornitore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori del Soggetto Attuatore o altro soggetto da quest'ultima individuato.

Art. 10 - SUBAPPALTO E CESSIONE

E' fatto espresso divieto al Fornitore di subappaltare il servizio oggetto del presente contratto senza la previa autorizzazione scritta del Soggetto Attuatore.

E' vietata la cessione del contratto.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, il Soggetto attuatore provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC il Fornitore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione. 2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Soggetto Attuatore procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso al Fornitore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il soggetto attuatore salvo il diritto del Soggetto Attuatore a chiedere il risarcimento del danno subito.

ART. 12 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 11, Il Soggetto attuatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del Fornitore con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- 1) Violazione degli obblighi relativi al Pnrr di cui all'art. 4;
- 2) Ritardo superiore a 40 giorni nell'esecuzione della prestazione o raggiungimento dell'importo massimo della penale
- 3) Subappalto non autorizzato; e. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 11 del presente capitolato;
- 4) Violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Nel caso di risoluzione, il Soggetto Attuatore riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso al Fornitore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

ART. 13– RECESSO

1. È facoltà del Soggetto Attuatore recedere, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento tramite PEC, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al Fornitore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

ART. 14 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Soggetto Attuatore e il Fornitore in relazione all'esecuzione interpretazione, efficacia validità del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

ART. 15– TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore degli estremi del conto corrente dedicato su cui ricevere i pagamenti inerenti il servizio oggetto del presente capitolato.